



ORIGINALE

<b>N. 35</b> Reg. delib.	Ufficio competente EDILIZIA
-----------------------------	--------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER RECEPIMENTO ALLA L.R. 04.04.2019, N. 14 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI CREDITI EDILIZI RECRED AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 11/2004 E SS.MM.II.
---------	---

Oggi **ventotto** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
VENDRAMINI PAOLO	Presente	SALVAGNO OLISEO	Assente G.
DA ROLD LUCIA	Presente	CARLIN TOMMASO	Presente
VIEL MARTA	Presente	COLLARIN ENRICO	Assente
PONTELLO ANDREA	Presente	BINDELLA SINDY	Assente G.
DASSIE' SABRINA	Presente	LEVIS ANGELO	Presente
ROSSA MARTINA	Presente	DE VETTOR PAOLO	Presente
DE PASQUAL FULVIO	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

PIERLUIGI DAL BORGO in qualità di Assessore esterno - Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE GIAVI MAURO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Vendramini Paolo nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER RECEPIMENTO ALLA L.R. 04.04.2019, N. 14 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI CREDITI EDILIZI RECED AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 11/2004 E SS.MM.II.</b>
----------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Ponte nelle Alpi è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 407 del 30.1.1979 - prot. n. 1346, pubblicata nel B.U.R. n. 15 in data 26.3.1979, ed è stato successivamente interessato da modifiche attraverso le seguenti Varianti settoriali:

- Variante n. 1 relativa alle aree definite dalla perimetrazione con linea tratteggiata e comprendenti tutte le zone degli insediamenti esistenti e le aree limitrofe, approvata con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4049 del 3.8.1982;
- Variante n. 2 relativa alla zona montana del Nevegal approvata con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 5470 del 30.8.1988;
- Variante n. 5 relativa all'area compresa tra la zona del "Bivio" e la frazione di Pian di Vedoja, e tra il fiume Piave e la linea ferroviaria Polpet – Calalzo approvata con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1992 del 10.4.1992;
- Variante n. 9 relativa alla zona Paludi - La Secca approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 24.1.1995;
- Variante n. 10 relativa alla zona dell'Oltreterai approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 125 del 20.1.1998;
- Variante n. 12 relativa alla zona dei Coi approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 126 del 20.1.1998; Variante n. 12;
- Variante relativa ai "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione di carburanti e norme tecniche per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti" approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2380 del 21.7.2000;
- il P.R.G. originario include anche il Piano di Fabbricazione per il trasferimento dell'abitato di Erto Casso in località Madonna di Vedoia in Polpet (L. 26.6.1965 n. 785) approvato con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 380 in data 24.1.1966, quale pianificazione a se stante non conglobata negli atti del P.R.G. approvato originariamente.

Vista la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14 ad oggetto *"Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*, pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017, la quale promuove una progressiva riduzione dell'uso del suolo per finalità insediative ed infrastrutturali, sostenendo altresì azioni volte alla riqualificazione edilizia, ambientale e urbana nonché la rigenerazione sostenibile.

Rammentato che l'articolo 5, comma 2 della citata L.R. n. 14/2017 dispone che, fermo restando il rispetto del dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli interventi (PI) definisce le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere incongrue o elementi di degrado, prevedendo misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Rilevato altresì che la Legge Regionale n. 14/2019 "Veneto 2050", in continuità con la disciplina del contenimento del consumo di suolo, ha individuato una specifica tipologia di crediti edilizi da rinaturalizzazione, introducendo l'obbligo per i Comuni dell'istituzione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi e stabilendo all'art. 4, comma 7, per i Comuni non ancora dotati di PAT, l'impossibilità di adozioni di varianti al PRG in assenza dell'istituzione del RECED, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge.

Dato atto che:

- l'art. 17, comma 5, lett. e) della L.R.11/2004 e ss.mm.ii. indica il Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECED) come uno degli elementi costitutivi del Piano degli Interventi;
- la citata Legge Regionale n. 14/2017 ha aggiornato l'art. 36 della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii., stabilendo che i crediti edilizi vengano annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECED) di cui al predetto articolo 17, e che gli stessi sono liberamente commerciabili;
- l'annotazione dei crediti edilizi nel RECED ha valore esclusivamente sotto il profilo urbanistico, fermo restando che i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori sono soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile.

Vista la D.G.R.V. n. 263 del 2 marzo 2020 con la quale la Regione Veneto ha individuato in via generale le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi, nonché i criteri attuativi e le modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione, fornendo uno schema tipo con i contenuti del RECED.

Considerato che la predetta D.G.R.V. n. 263/2020 ha altresì indicato che per quanto riguarda la procedura di istituzione del registro l'Ente deve seguire, al pari degli altri elementi che compongono il PI (relazione programmatica, elaborati, norme tecniche operative, prontuario, banca dati), il procedimento previsto dall'art. 18 della L.R. 11/2004 ai fini della formazione ed efficacia dello strumento e delle relative varianti.

Atteso che in assenza della pianificazione elaborata ai sensi della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii., si procede mediante approvazione della variante al piano regolatore generale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Rilevato che la Variante in esame non necessita di procedura V.A.S., giusta indicazione fornita con il parere n. 259 del 14.10.2021 dell'Autorità competente della Regione Veneto, con la quale sono state dettagliate le categorie di esclusione, trattandosi nello specifico di variante finalizzata alla sola istituzione del Registro dei Crediti Edilizi, non contemplando proposte di variante normative che comportano modifiche alla pianificazione urbanistica vigente.

Ricordato nel contempo che l'art. 73 dell'adottato PAT dispone quanto segue: *"con l'approvazione del P.I. sarà istituito il Registro dei Crediti Edilizi di cui all'art. 17 della L.R. 11/2004 che sarà strutturato in conformità alla disciplina dei crediti stessi che il P.I. detterà, prevedendo anche le modalità della loro commerciabilità.....[.....]..... Il P.I. individuerà inoltre gli ambiti in cui sarà consentito l'utilizzo dei crediti edilizi che sono spendibili esclusivamente all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 92, all'interno delle aree di edificazione diffusa di cui all'art. 93, in corrispondenza delle linee preferenziali dello sviluppo insediativo di cui all'art. 94 (a seguito della perimetrazione effettuata in sede di P.I.), all'interno degli ambiti di riqualificazione e riconversione di cui all'art. 96 e all'interno degli ambiti destinati alla realizzazione di programmi complessi di cui all'art. 98 delle presenti NT."*

Accertata pertanto la necessità di istituire il RECRED ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L.R. 14/2019, quale elaborato integrativo del P.R.G., procedendo con l'adozione della variante concernente l'istituzione del medesimo contenente le indicazioni generali fornite con D.G.R.V. n. 263 del 02/03/2020, composto da una banca dati in formato elettronico/tabellare, come da documentazione allegata alla presente deliberazione – *Allegato A*.

Ritenuto, al momento, di rinviare ai caratteri generali indicati dalla D.G.R.V. n. 263 del 02/03/2020, e di demandare ad atti successivi l'approvazione del Regolamento di dettaglio per la gestione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione, contenente i criteri attuativi e le modalità operative ed applicative nonché l'implementazione o l'aggiornamento del RECRED, riservando ad una seconda fase di approfondimento delle dinamiche e tematiche che potranno emergere con l'elaborazione della pianificazione territoriale comunale.

Richiamato l'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i. il quale prevede che *"...gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione..."* ed al comma 1-bis che *"Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

Ricordato da ultimo che, ai sensi dell'art. 78 del TUEL - D.Lgs 18.08.2000 n. 267, *"gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*.

Vista la L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 14/2019 e ss.mm.ii..

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Visti gli articoli 54 e 55 del vigente Regolamento di organizzazione del Consiglio comunale, che prevedono la verbalizzazione degli argomenti trattati mediante supporto informatico.

Uditi gli interventi riportati nella registrazione digitale allegata alla presente deliberazione.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di adottare la Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L.R. n. 14/2019, composta dal seguente elaborato redatto dall'Ufficio Urbanistica comunale:
  - RECRED – Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi;
- di dare atto che la Variante, secondo le indicazioni di cui alla D.G.R.V. n. 263/2020, costituisce mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale e, pertanto, la stessa è inquadrata nell'ambito delle categorie escluse da valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS come da parere regionale n. 259/2021;
- di rinviare ad un successivo atto l'approvazione del Regolamento di dettaglio per la gestione dei crediti edilizi compresi quelli da rinaturalizzazione, contenente i criteri attuativi e le modalità operative ed applicative nonché l'implementazione o l'aggiornamento del RECRED;

- di specificare che la variante adottata viene depositata, entro cinque (5) giorni, a disposizione del pubblico per dieci (10) giorni presso la Segreteria del Comune di Ponte nelle Alpi e della Provincia di Belluno e che nei successivi venti (20) giorni chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata, secondo la procedura di cui all'art. 50, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 61/1985;
- di demandare all'Ufficio comunale competente tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento;
- di dare atto che il RECRED, ad oggi senza crediti da annotare, una volta approvato verrà conservato ed aggiornato a cura del Comune e sarà disponibile in formato elettronico sul sito internet del Comune in modo da assicurarne la libera consultazione;
- di dare atto che il presente provvedimento, unitamente alla documentazione adottata, è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 40 del 19-09-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. PER RECEPIMENTO ALLA L.R. 04.04.2019, N. 14 CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI CREDITI EDILIZI RECRED AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 11/2004 E SS.MM.II.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**Vendramini Paolo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**GIAMI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.